

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 230

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 9 ottobre 2023

NORME PER CONTRASTARE LA DESERTIFICAZIONE BANCARIA

Art. 1*(Obiettivo della legge)*

1. Questa di legge ha lo scopo di contrastare la desertificazione bancaria, garantendo l'accesso ai servizi finanziari di base a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Si mira a garantire la presenza di almeno un istituto di credito in ogni comune, con particolare attenzione alle aree rurali e disagiate.

Art. 2*(Creazione di nuove succursali bancarie)*

1. Al fine di contrastare la desertificazione bancaria, sarà previsto un fondo regionale per agevolare l'apertura di nuove succursali bancarie in aree non servite o scarsamente servite dagli istituti di credito.

2. Le banche che intendono aprire nuove succursali in queste aree potranno accedere a incentivi fiscali e finanziari, come agevolazioni sulle imposte locali e regionali o contributi economici diretti. Tali vantaggi saranno stabiliti secondo un apposito regolamento.

Art. 3*(Collaborazione tra istituti di credito)*

1. Gli istituti di credito saranno incentivati a collaborare tra loro per garantire la copertura di più territori.

2. Saranno promossi accordi di partnership e alleanze strategiche tra banche al fine di creare reti di servizi finanziari condivise, favorendo l'efficienza economica e l'ottimizzazione delle risorse.

Art. 4*(Utilizzo delle tecnologie finanziarie)*

1. Saranno promosse iniziative volte a favorire l'accesso ai servizi finanziari tramite l'utilizzo di tecnologie digitali e mobile banking.

2. La Giunta regionale stabilirà programmi di formazione e aggiornamento per gli operatori finanziari che operano in queste aree al fine di garantire la corretta erogazione di servizi finanziari digitali.

Art. 5*(Monitoraggio e valutazione)*

1. Sarà istituito un sistema di monitoraggio della presenza di istituti di credito in ogni comune, al fine di individuare le aree maggiormente svantaggiate dalla desertificazione bancaria.

2. Sulla base dei risultati del monitoraggio, saranno adottati adeguati provvedimenti correttivi e interventi mirati per invertire la tendenza alla desertificazione.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.

2. Per l'anno 2024 è autorizzata una spesa massima complessiva pari a euro 100.000,00 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva".

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.